

Civile Sent. Sez. 1 Num. 25513 Anno 2015

Presidente: SALVAGO SALVATORE

Relatore: CAMPANILE PIETRO

Data pubblicazione: 18/12/2015

Ud. 17.6.2015

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

S.A.S. PRATI DI PRATI SERGIO & C

Elettivamente domiciliata in Roma, via A. Mordini,
n. 14, nello studio dell'avv. Michele Damiani, che
la rappresenta e difende, unitamente agli avv.ti
Romeo e Giovanni Montresor di Sommacampagna giusta
procura speciale a margine del controricorso.

ricorrente

contro

S.R.L. SAN LORENZO

1153

2015

Elettivamente domiciliata in Roma, via degli Scipioni, n. 267, nello studio dell'avv. Luca Savini Zangrandi, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Sergio Mancini, giusta procura speciale a margine del controricorso.

controricorrente

avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, n. 652, depositata in data 24 marzo 2011;
sentita la relazione svolta all'udienza pubblica del 17 giugno 2015 dal consigliere dott. Pietro Campanile;
sentito per la ricorrente l'avv. Michele Damiani;
udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto dott. Umberto De Augustinis, il quale ha concluso per l'inammissibilità, o, in subordine, per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1 - Con sentenza n. 3545 del 2003 il Tribunale di Verona rigettava l'impugnazione proposta dalla Prati S.a.s. di Prati Sergio & C. nei confronti della S.r.l. San Lorenzo avverso la determinazione arbitrale, con la quale, previa pronuncia in via non definitiva della risoluzione di un contratto di appalto per la realizzazione di lavori di lottizzazione in un'area industriale in Vallese di Oppiano,



la predetta S.a.s. Prati era stata condannata la pagamento della somma di lire 168.507.500, per aver asportato del terreno vegetale.

1.1 - Tale decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Venezia con la sentenza indicata in epigrafe, con la quale, premesso che nell'impugnazione di lodo irrituale, come quello in esame, il vizio dell'errore tale da inficiare la volontà negoziale rileva soltanto sotto il profilo di una falsa rappresentazione della realtà, e non con riferimento alla valutazione degli aspetti giuridici e probatori della controversia, si è affermato che il vizio denunciato dall'appellante società Prati in realtà ineriva a un vero e proprio errore di giudizio, come tale non proponibile in sede di impugnativa della determinazione in oggetto.

1.2 - Si è infatti osservato che la questione sulla quale, a criterio della società appellante, incideva l'errore degli arbitri, inerente alla possibilità di rimuovere o anche asportare il terreno vegetale, era stata risolta all'esito dell'esame di tutte le risultanze processuali e sulla scorta di argomentazioni logiche e giuridiche, di tal che po-

teva in ipotesi configurarsi un errore di giudizio, ma non una falsa rappresentazione della realtà.

1.3 - Per la cassazione di tale decisione la società Prati sas propone ricorso affidato a quattro motivi, cui la S.r.l. San Lorenzo resiste con contro-ricorso, illustrato da memoria.

Motivi della decisione

2 - Con il primo motivo, deducendo insufficiente motivazione in ordine a un fatto decisivo e controverso, la ricorrente afferma che la corte territoriale non avrebbe giustificato in maniera adeguata il rigetto della domanda di annullamento del lodo per errore, denunciato nell'atto di impugnazione sotto il profilo dell'omesso esame, nella sua interezza, del contratto di appalto.

2.1 - Con la seconda doglianza si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 183 del d.lgs. n. 152 del 2006; nonché delle Direttive CE nn. 75/442 e 2006/12, in merito alla qualificazione dei rifiuti.

2.1 - Con il terzo mezzo il vizio motivazionale viene dedotto in relazione all'omessa considerazione che anche il materiale di risulta, ovvero il rifiuto, è suscettibile di essere reimpiegato nel ciclo produttivo.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2.2 - Con il quarto motivo, denunciandosi violazione degli artt. 1427, 1428 e 1429 cod. civ., si sostiene che non sarebbe stato correttamente valutato l'errore commesso dagli arbitri, per aver supposto mancante - nella sua materialità e non in chiave ermeneutica - una previsione contrattuale, quale quella relativa "allo scarico a rifiuto del materiale di risulta".

3 - Il ricorso presenta vari profili di inammissibilità.

3.1 - Va anzitutto posto in rilievo che il ricorso risulta formulato in violazione del requisito, richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, della sommaria esposizione dei fatti di causa.

Tale requisito non risulta invero soddisfatto allorquando - come nella specie - vengano nel corpo del ricorso pedissequamente riprodotti (in tutto o in parte) atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, il contratto di appalto, la determinazione arbitrale, la sentenza impugnata). È al riguardo invece necessario che dei medesimi vengano riportati gli specifici punti di interesse nel giudizio di legittimità.



La disposizione in esame è infatti volta ad agevolare la comprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, in immediato coordinamento con i motivi di censura (cfr. Cass., Sez. Un., 17 luglio 2009, n. 16628; Cass., 22 ottobre 2014, n. 22342), atteso che ai fini del rispetto del requisito ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, è necessario che vengano riportati nel ricorso gli specifici punti di interesse nel giudizio di legittimità, con eliminazione del "troppo e del vano", non potendo gravarsi questa Corte del compito, che non le appartiene, di ricercare negli atti del giudizio di merito ciò che possa servire al fine di utilizzarlo per pervenire alla decisione da adottare (Cass., Sez. Un., 11 aprile 2012, n. 5698; Cass., 14 giugno 2011, n. 12955; Cass., 22 ottobre 2010, n. 21779; Cass., 23 giugno 2010, n. 15180; Cass., 18 settembre 2009, n. 20093; Cass., Sez. Un., 17 luglio 2009, n. 16628). Il ricorrente è pertanto al riguardo tenuto non già ad un'attività materiale meramente compilativa, alternando - come nella specie - pagine con richiami ad atti processuali del giudizio di merito alla relativa allegazione o trascrizione, bensì a rappresentare e interpretare i fatti giuridici in ordine al quale ri-



chiede l'intervento di nomofilachia o di critica logica da parte della Corte Suprema, il che distingue il ricorso di legittimità dalle impugnazioni di merito (Cass., 23 giugno 2010, n. 15180), trovando a tale stregua ragione il tenore dell'art. 366 c.p.c. là dove impone di redigere il ricorso per cassazione esponendo sommariamente i fatti di causa, sintetizzando cioè i medesimi con selezione dei profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice, nonché indicando le ragioni di critica nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c., in un'ottica di economia processuale che evidenzia i profili rilevanti ai fini della formulazione dei motivi di ricorso, che altrimenti finiscono per risolversi in censure astratte e prive di supporto storico.

3.3 - Deve poi rilevarsi che il ricorso - con il secondo e con il terzo motivo - ripropone le questioni già sottoposte all'esame dalla corte di appello, senza considerare che le stesse sono virtualmente superate alla luce della *ratio decidendi* fondata sull'improponibilità, in sede di impugnazione del lodo irrituale, delle questioni che, attenendo ad aspetti valutativi, non possono essere ricondotte nella previsione dei vizi della volontà



che consentono l'impugnazione della determinazione arbitrale.

4 - Gli unici motivi incentrati su tale problematica, il primo e il quarto, per i quali viene anche operata, ai fini del loro esame, un'adeguata ricostruzione dei fatti processualmente rilevanti, sono infondati.

La Corte di appello ha correttamente applicato il consolidato orientamento di questa Corte in tema di impugnazione del lodo irrituale.

Deve in proposito richiamarsi il principio secondo cui nell'arbitrato irrituale, attesa la sua natura volta ad integrare una manifestazione di volontà negoziale sostitutiva di quella delle parti in conflitto, il lodo è impugnabile soltanto per i vizi che possono vulnerare simile manifestazione di volontà, con conseguente esclusione dell'impugnazione per nullità prevista dall'art. 828 cod. proc. civ.; pertanto, l'errore del giudizio arbitrale, deducibile in sede impugnatoria, per essere rilevante, deve integrare gli estremi della essenzialità e riconoscibilità di cui agli artt. 1429 e 1431 cod. civ., mentre non rileva l'errore commesso dagli arbitri con riferimento alla determinazione adottata in base al convincimento raggiunto dopo aver inter-



pretato ed esaminato gli elementi acquisiti (Cass., 1° dicembre 2009, n. 25268; Cass., Sez, un., 1° dicembre 2009, n. 25253; Cass., 19 dicembre 2008, n. 29772).

4.1 - La sentenza impugnata ha dato atto che dall'esame del lodo definitivo non emergeva la configurabilità dell'errore di fatto, in quanto la qualificazione del terreno vegetale come bene da rimuovere e non asportare avrebbe potuto assumere rilievo unicamente come erronea soluzione giuridica, e non di fatto, dal momento che gli arbitri avevano esaminato "a fondo in tutti i suoi elementi", il contratto, né avevano supposto, come si ribadisce nel ricorso, come sussistenti dei dati inesistenti: semplicemente, attraverso una chiara operazione di tipo ermeneutico, volta a individuare l'effettiva volontà delle parti, avevano escluso che la dicitura "trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta" potesse riferirsi, anche in considerazione del suo elevato valore economico, al verde vegetale.

Non si tratta, quindi, come sembra sostenersi, dell'erronea individuazione, attraverso un'inesatta percezione del dato fattuale, di una circostanza non presente del contratto, ma dell'espressione da



parte degli arbitri - all'esito di un complessivo e ponderato esame delle risultanze processuali - di un vero e proprio giudizio, come dimostrato dalla relativa giustificazione sul piano motivazionale, di certo non inficiato da alcun errore di fatto, ma, eventualmente, da apprezzamenti erronei in merito alla valutazione della vicenda e dei principi da applicare, non riconducibili nelle norme che disciplinano i vizi della volontà nel negozio giuridico.

5 - Il regolamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 17 giugno 2015.